

Capitolo I

LA DONNA NEGLI STATUTI SASSARESI e NELLA CARTA DE LOGU

1. *La Repubblica di Sassari*

La prima enunciazione della località di Sassari nella forma scritta di *Thatari*, compare nella scheda n.83¹ del Condaghe² di San Pietro in Silki databile tra il 1113 e il 1127 in un contratto di matrimonio stipulato a Vercelli tra il figlio del marchese di Saluzzo Bonifazio e la figlia del giudice turritano Comita.

In quel tempo la Sardegna era quadripartita nei diversi regni indipendenti, o giudicati e Sassari era solo un piccolo villaggio che faceva parte del giudicato di Torres.

Con la rivolta anti giudicale degli anni 1234-1238 che con l'uccisione di Barisone III pose fine di fatto al regno di Torres, la città intraprese una propria vita politica e istituzionale che sfociò, in breve nell'autonomia comunale. In quegli anni Sassari assunse la fisionomia di una città murata: il 27 ottobre 1236 infatti il giudice di Gallura Ubaldo Visconti sottoscrisse un atto *prope murum comunis Sassari ex latere meridei*.³

I particolari esatti dello sviluppo economico di questo villaggio medioevale non sono noti ma sappiamo che, dai primi decenni del XII secolo divenne un centro di singolare vitalità economica, commerciale e politica.

Tale crescita pare sia strettamente legata al declino di Torres che sino a quel momento era il centro principale del nord Sardegna, poiché la città era segnata dalle incursioni saracene e dai pericoli provenienti dal mare. La popolazione turritana infatti, esposta sulla costa, si sarebbe ritirata nell'area di Sassari, favorita dall'ubicazione della città, situata lungo la rete viaria principale, a poca distanza dalla costa e dal vicino porto di Torres, in una posizione ideale per gli scambi commerciali con i paesi del territorio circostante e i porti d'oltremare. In breve tempo Sassari divenne un importante centro di smistamento commerciale, attraendo mercanti e artigiani provenienti dalla penisola.

Agli inizi del XII secolo, infatti, il Logudoro fu interessato da un incremento della presenza straniera in particolar modo pisani e genovesi. Le Repubbliche di Pisa e Genova, infatti, riuscirono a dominare gran parte dell'Isola, penetrando nelle strutture commerciali locali e influenzando sullo sviluppo del territorio. La penetrazione mercantile procedette di pari passo con quella politica.

Il Comune di Sassari nacque nella prima metà del '200 sotto gli auspici di Pisa e nel 1272, accogliendo il primo podestà pisano, Arrigo da Caprona, la città assunse la forma del Comune "pazionato", soggetto cioè al controllo politico di una realtà dominante.

Le istituzioni comunali comparvero in Sardegna soltanto lungo il corso del XIII secolo, importate grazie all'opera dei Pisani e dei Genovesi e si affermarono proprio nel momento in cui i Giudicati entrarono nella fase della decadenza. I Comuni sardi non conobbero la fase di governo consolare⁴ come nel resto della penisola, ma apparvero fin

¹ E. Costa, *Origine di Sassari*, Azuni 1885

² I condaghi erano i primi documenti scritti della lingua sarda. La maggior parte dei Condaghi delle diocesi e dei monasteri isolani relativi alle basiliche e ai villaggi di monaci sono andati perduti.

³ Cfr. V. Dessì, *Ricerche sulle origini dello stemma di Sassari e sugli stemmi dei giudicati sardi*, 1905, doc. II, Sassari 1979

⁴ La prima forma di governo dell'età comunale fu quella consolare: il potere veniva affidato per un anno a magistrati scelti dalla comunità, che sul modello romano erano chiamati consoli e il cui numero variava da due a venti a seconda dei periodi e dei Comuni. I primi consoli sono testimoniati per la città di Pisa nel 1085. In un primo tempo, questi magistrati appartenevano alla nobiltà e avevano potere esecutivo, occupandosi del governo della città e del comando dell'esercito in tempo di guerra. Tuttavia la fioritura

dal principio organizzati sul tipo podestarile: essi non ebbero una piena autonomia, bensì furono sempre Comuni sudditi o pazonati, cioè dipendenti dalle potenze che avevano contribuito alla loro fondazione, sotto la loro protezione ma che si governavano con proprie leggi⁵.

La competizione tra Pisa e Genova, coinvolse Sassari sin dalla sua prima crescita urbana ma, fino alla battaglia della Meloria del 1284 vi fu un sostanziale dominio di Pisa, a cui si opponeva la maggiore dinamicità economica genovese⁶. Genova, grazie alla vittoria di questa storica battaglia, la quale vide contrapporsi le due Repubbliche nelle acque al largo di Livorno, dopo aver trattenuto oltre novemila prigionieri pisani, finì per bandirli dalla città subentrando nel ruolo di potenza principale⁷.

Il trattato di pace con Pisa avvenne solo quattro anni dopo la Meloria, il 3 aprile del 1288. Prevedeva la consegna della città di Sassari, *cum disctrictu territorii et pertinentiis*, con la Romangia e con gli altri territori del giudicato logudorese non sottoposti alla signoria dei Malaspina e dei Doria. Il 15 aprile gli accordi complementari tra i sindaci dei due comuni, Nicolò Guercio per Genova e Ranieri Sampante per Pisa, miranti almeno in teoria, a inizio all'esecuzione del trattato di pace, prevedevano la modalità del definitivo allontanamento di tutti i pisani da Sassari e dal Logudoro (con la possibilità di vendere i loro beni immobili o di affittarli tramite intermediari non pisani) e una "concordia generale" tra gli *intrinsecos* e gli *extrinsecos* di Sassari, col generale perdono di quanti, tra i sassaresi, avevano compiuto atti antigiovesi: segni questi ultimi, della persistenza di una spaccatura in seno al ceto dirigente cittadino, la cui analisi non può essere spinta oltre in mancanza di informazioni⁸.

Sassari nel 1294 passò sotto l'influenza di Genova, grazie alla *confederatio* e rimase sotto il suo controllo politico sino al 1323, per ben 29 anni.

Tale *confederatio*⁹, sottoscritta davanti agli ambasciatori sardi il 24 marzo 1294, sulla base di un patto giurato da tutti i cittadini sassaresi tra i 14 e i 70 anni, attribuiva il

dei commerci e dell'artigianato portò rapidamente anche i ricchi mercanti e artigiani ai vertici del potere comunale. Ciò avvenne nel corso del XII secolo, quando i ceti economicamente emergenti pretesero una più ampia partecipazione politica. Il mutamento fu non di rado contrassegnato da aspri conflitti sociali: i nobili erano restii a cedere il potere nelle mani dei nuovi ricchi, ma il processo era inevitabile, perché la ricchezza e il potere di un Comune passavano necessariamente per le mani di mercanti e artigiani, che accumulavano ricchezze con la loro intraprendenza e i cui interessi, ovviamente, non coincidevano con quelli della nobiltà, formata da proprietari terrieri. La lotta fra nobiltà e borghesia commerciale costituì una delle dinamiche storiche più importanti nella turbolenta vita comunale. In seguito a questi contrasti, la figura politica del podestà si sostituì o si affiancò a quella del consiglio dei consoli, che governava i Comuni medievali a partire dalla fine del XII secolo. Tale carica, contrariamente a quella di console, poteva essere ricoperta da una persona non appartenente alla città che andava a governare (per questo era detto anche podestà forestiero), in modo da evitare coinvolgimenti personali nelle controversie cittadine e garantire l'imparzialità nell'applicazione delle leggi. Il podestà era eletto dalla maggiore assemblea del Comune (il Consiglio generale) e durava in carica, di solito, sei mesi o un anno. Doveva giurare fedeltà agli statuti comunali, dai quali era vincolato, e alla fine del mandato il suo operato era soggetto al controllo da parte di un collegio di sindaci.

⁵ Cfr. D'Arienzo L. *Gli Statuti Sassaresi e il problema della loro redazione* in A. Mattone, *Gli statuti sassaresi: economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna: atti del Convegno di studi : Sassari, 12-14 maggio 1983*, p.111

⁶ Cfr. Soddu A., *Identità cittadine ed élites politiche e economiche in Sardegna tra XIII e XIV secolo*, Sassari 2010, pag. 67-88

⁷ La sconfitta pisana diede inizio al suo lento declino.

⁸ A. Mattone, *Gli statuti sassaresi: economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna: atti del Convegno di studi: Sassari, 12-14 maggio 1983*, pag.56

⁹ La confederatio stretta dopo la disfatta pisana "*inter comune Ianue et districtuales et comune Sassari et districtuales ville et comunitatis eiusdem*"⁷, comportava per il comune sardo l'assunzione di uno status per certi versi accostabile a quello delle universitates rivierasche dipendenti, ma non completamente

diritto di esercitare i propri diritti politici, e cioè la possibilità di partecipare al Governo del Comune, di far parte delle assemblee, di ricoprire uffici per suo conto. Con lo stesso patto venne stabilito, tra le altre cose, che il podestà¹⁰ della città sarda fosse genovese¹¹. Il comune logudorese accettava di conformarsi alla politica genovese sia in pace sia in guerra e di rispettare le tregue eventualmente stipulate dalla città ligure in cambio di protezione e soccorso¹² per la città e per i suoi abitanti seppur fosse capace di auto-amministrarsi tramite l'intervento del podestà forestiero. Sassari, divenuta alleata genovese acquisì il controllo totale della Romangia, la Flumenargia, la Nurra e il Porto di Torres. Dal punto di vista commerciale, i sassaresi potevano esportare liberamente le loro merci a Genova senza dover pagare dazi e la città ligure, per contro, aveva la libertà di commerciale qualunque prodotto eccetto il vino.

Nella seconda metà del XIII secolo, in seguito alla crescita della popolazione, la città venne suddivisa in cinque parrocchie e con lo sviluppo di Sassari si pose il problema non solo della difesa del territorio ma anche dei suoi ordinamenti.

Nello stesso periodo, Sassari si dotò degli Statuti comunali, ulteriore conferma della maturità civile e politica ormai raggiunta. Questi ebbero origine e si perfezionarono in un arco di tempo collocabile tra il 1272 e il 1316; sono pervenuti a noi in cinque copie ma solo due codici pergamenei scritti in gotica testuale italiana risalgono all'epoca della Sassari comunale, le altre tre copie sono cartacee e di epoca tarda: la prima è il cosiddetto codice di Castelsardo, scritto in Logudorese e datato alla metà del 500 dallo Zirolia, la seconda risale al 16 maggio 1607 anch'esso in logudorese e la terza è una trascrizione dello Statuto in lingua latina presente nel "Libro de transuntos" un grosso volume dove anticamente venivano raccolti tutti i privilegi della città¹³.

Dei due codici del XIV secolo un esemplare è scritto in logudorese¹⁴ ed è conservato nella curia del comune e l'altro in latino custodito da un privato¹⁵. La necessità richiedeva ciò: il volgo, infatti, poteva in tal modo intendere meglio il senso e la portata

assoggettate alla civitas mater. Cfr. Cfr G. De Giudici "Quando imbassiadores saen mandare" a proposito del Cap. XXXV del primo libro degli statuti sassaresi. *Historia et Ius*.

¹⁰ Il podestà era il capo, non poteva essere un sassarese, si eleggeva fra i cittadini di Genova e veniva mandato a Sassari e stava in carica un anno, come usavano le Repubbliche di quel tempo, perché un podestà straniero presentava maggiore guarentigia, non avendo rapporti di interessi e d'amicizia con i cittadini.

¹¹ Cfr. F. Artizzu, *La Sardegna pisana...*, cit., p. 183. Per leggere la convenzione si consulti: E. Pallavicino, *I libri Iurum della Repubblica di Genova*, I/7, Roma 2001, doc. n. 1219.

¹² Nella *confederatio* si parla di "subsidium [...] et ausilium prestandum ipsis Sassariensibus" e inoltre Sassari si impegnava a intervenire con forze e a spese proprie nel logudoro contro i nemici di Genova, mentre nel resto della Sardegna era tenuto a mandare a proprie spese e per un mese 100 cavalieri, 100 fanti e 50 balestrieri. Cfr G. De Giudici "Quando imbassiadores saen mandare" a proposito del Cap. XXXV del primo libro degli statuti sassaresi. *Historia et Ius*.

¹³ Cfr. D'Arienzo L. *Gli Statuti Sassaresi e il problema della loro redazione* in A. Mattone, *Gli statuti sassaresi: economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna: atti del Convegno di studi : Sassari, 12-14 maggio 1983*, p.107

¹⁴ Per il Tola uno dei principali pregi degli statuti è la lingua sarda in cui originariamente essi furono scritti: lingua sarda da intendersi per logudorese, in quanto il logudorese veniva considerato in quei tempi come il linguaggio aulico, illustre, l'unica lingua parlata dei 50 anni di governo repubblicano nelle corone dei savi, nei consigli degli anziani del popolo, nelle aule patrizie. Il sassarese invece nient'altro era che il dialetto del volgo che, corrotto l'aulico con storpiature, con vocaboli plebei, con complesse costruzioni e con difettose pronunzie, non serviva che al volgo stesso, né veniva adoperato mai nelle adunanze, negli atti, nelle scritture pubbliche o private, in quanto linguaggio prettamente plateale e che perciò non poteva avere vocaboli fissi per esatte designazioni scientifiche.

¹⁵ I frammenti del codice latino, che ancora esistono, sono ancor 'essi membranacei, e constano di 49 fogli non numerati, e 98 pagine scritte. Ciascun foglio ha la lunghezza di 33 centimetri, e la larghezza di 25 centimetri, e 6 millimetri. Ad eccezione di due fogli staccati, tutti gli altri sono cuciti in quattro quaderni.

delle norme e degli Statuti. Tale sistema non vigeva solo a Sassari, in molte altre città d'Italia venivano adottate modalità simili per agevolare la cognizione e l'interpretazione della legge da parte del popolo¹⁶.

Il più completo è quello sardo, pervenuto in migliori condizioni rispetto all'altro nonostante sia acefalo, essendo privo delle carte iniziali che contenevano il rubricario del primo libro. Tale codice¹⁷, secondo il Satta-Branca ed il Costa, nient'altro era se non una traduzione, una volgarizzazione del testo latino.

In merito alla loro datazione gli studiosi hanno elaborato diverse ipotesi: partendo dal codice sardo, essendo l'unico datato nel prologo, si desume che furono pubblicati sotto la podestaria di Cavallino de Honestis nel 1316¹⁸ "*nobili viri domini cavallini de honestis, segum dottoris, potestatis Sassari*" esattamente alla fine del suo mandato tra l'agosto e l'ottobre 1316. Tali considerazioni elaborate per il codice sardo si possono estendere anche a quello latino. I due codici infatti, a parte le aggiunte posteriori, risultano sostanzialmente identici, per cui sembra risalire allo stesso momento la redazione di entrambi. Il codice logudorese trecentesco infatti non può essere più tardo infatti, se fosse stato scritto in epoca genovese, ossia tra il 1316 e il 1324 e quindi appartenente all'attività legislativa del podestà di Genova, questi nel far redigere una nuova copia del testo statutario avrebbe indicato il suo nome e l'anno della sua podesteria. Non è poi pensabile che sia stato scritto in epoca aragonese poiché come primo provvedimento i nuovi dominatori avrebbero eliminato tutte le indicazioni del Comune di Genova ed avrebbero espresso i riferimenti monetari in alfonsini e non in genovini come era stato fatto per il Breve di Villa Chiesa che era stato ratificato dopo una correzione globale ed è poi giunto a noi nella nuova redazione di epoca aragonese.

Gli Statuti rappresentano ovviamente non già una codificazione di getto, ma una riproduzione, se non altro parziale, di altre leggi già esistenti dal 1283¹⁹. Queste leggi naturalmente avevano subito modificazioni ed alterazioni tanto nella veste originaria quanto per successivi mutamenti introdotti nell'organizzazione comunale e per i nuovi bisogni della vita civile, quanto soprattutto con il variare della vita politica²⁰.

In svariate pagine sono presenti annotazioni marginali ascrivibili a momenti diversi: alcune paiono risalire al periodo della dominazione genovese su Sassari, altre sembrano appartenere ad epoche successive²¹.

¹⁶ È sintomatico che il citato capitolo 5 così prosegue: "*et etiam ut intelligentur ab omnibus personis, scribatur liber unus capitulorum in vulvarie maneat semper in curia Comunis*".

¹⁷ È un codice membranaceo, composto di fogli non numerati e pagine scritte, oltre a quattro fogli in bianco esistenti tra il 2° e 3° Libro, e ad una pagina vacante tra il Libro 1° e il 2°. Ciascun foglio ha la dimensione di centimetri 29, e 4 millimetri in lunghezza, e 24 centimetri, e 2 millimetri in larghezza. È scritto in nero con caratteri grossi e rotondi di non facile lettura, e con molte abbreviature. Le rubriche, il numero progressivo (romano) e le iniziali dei capitoli, o statuti, sono scritte in rosso, e così pure i due indici del 2° e del 3° Libro. Manca il frontispizio, e l'indice del Libro primo.

¹⁸ Il Satta-Branca "*Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*", Roma 1885, pag. 52 ritiene invece, che esistessero già dal XII secolo e che la stessa convenzione del 1294 sia la prova che prima del 1316 esistevano altre leggi scritte del comune di Sassari.

¹⁹ Tola CSRS, *Introduzione*, Cagliari 1850, pag. XII, considera le consuetudini come un'antecedente allo Statuto e sostiene che l'uso causò la dispersione e l'alterazione delle consuetudini nonché la contrarietà a l'incertezza dei giudici basata su di esse e tutto ciò portò a convincere i comuni ad un'opera di raccolta e sistemazione arrivando pertanto a trasformarle in diritto scritto inserite all'interno di un codice ordinato.

²⁰ Le *additiones* furono inserite con la tecnica del codice sardo ovvero l'ultima carta del rispettivo libro rimasta bianca a metà e aggiungendo nuove pergamene, distinguibili per la formula iniziale "*addatur in capitulo...*"

²¹ Cfr. D'Arienzo L. *Gli Statuti Sassaressi e il problema della loro redazione* in A. Mattone, *Gli statuti sassaressi: economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna: atti del Convegno di studi : Sassari, 12-14 maggio 1983*, p.104

Il Codice degli Statuti Sassaresi è un testo di leggi completo, autentico ed originale i cui concetti legislativi erano spesso ispirati ad una tradizione conservatasi nella nostra isola. Sono infatti uno tra i documenti più significativi della storia del diritto medioevale italiano²², anche se, sono rimasti praticamente negletti e oscurati dalla Carta de Logu di Eleonora d'Arborea. La notorietà di quest'ultima codificazione è dovuta principalmente al fatto che la Carta, che già si estendeva a buona parte della Sardegna, venne confermata come legge generale dell'isola, al tempo dominata dagli aragonesi, con decisione delle Cortes del 1421, fatta eccezione per le città di Alghero e Cagliari che avevano adottato le norme delle Costituzioni della Catalogna e delle città di Bosa e Iglesias che avevano statuti propri risalenti ai tempi dei domini pisani e genovesi; inoltre, ha avuto maggior "successo" anche per via della traduzione fatta nel 1805 dal Consigliere di Stato e referendario Cavalier Don Giovanni Maria Mameli de' Mannelli e, proprio per questo, reso più accessibile agli studiosi di tutti i Paesi. Ad onore del vero la Carta, riprende molte norme degli Statuti che peraltro risultano più completi e sistematicamente più ordinati.

Le norme contenute negli Statuti rimandano ad un vastissimo bacino di consuetudini locali, testimoniando la fusione del tutto originale tra il diritto statutario comunale e il diritto consuetudinario sardo. Gli Statuti sassaresi, infatti, sono un insieme di disposizioni giuridiche che nascono dall'incontro di due tradizioni normative: quella sarda del Giudicato di Torres o Logudoro e quella comunale di derivazione genovese e pisana. Gran parte delle leggi sassaresi rivelano soprattutto un'origine pisana, la cui ingerenza nel comune cessò soltanto nel 1288 dopo la battaglia della Meloria e il successivo trattato stipulato tra Pisa e Genova. Diverse norme sono poi da ricondursi alla *confederatio* tra Sassari e il comune di Genova.

Gli Statuti sono divisi in tre parti, alle quali nello stesso Codice dà l'appellativo di libri. Il primo, che spicca rispetto agli altri due per ampiezza, contiene 160 capitoli e regolavano l'amministrazione della Sassari comunale, il diritto pubblico, le materie economiche, l'organizzazione delle istituzioni comunali, le regole per il funzionamento dei vari *offitios*, i doveri e i giuramenti dei magistrati e dei pubblici ufficiali, il commercio, i dazi, la polizia urbana e rurale, l'amministrazione dei beni e dei redditi del Comune. Si trattava perlopiù di doveri della comunità dove tutti i *cives* infatti erano tenuti a denunciare le prevaricazioni, gli abusi, gli illegittimi accaparramenti di beni pubblici e privati, oltreché da ogni discostamento dal regolare funzionamento delle attività regolamentate.

La seconda parte trattava il diritto civile, cioè lo stato delle persone, le doti, le eredità, i contratti, le forme e l'autorità dei giudizi, le sentenze e le appellazioni, per un totale di 42 articoli di cui 38 originali poiché gli altri articoli sono "pregoni" dei governatori spagnoli.

La terza consta di 50 articoli riguardanti il diritto criminale, cioè i delitti, e le pene, che per lo più si risolvono in multe pecuniarie.

Ai tempi della Repubblica sassarese, quando il potere era in mano ai cittadini e il Comune autonomo dava a sé le leggi, le disposizioni penali, come del resto le civili e le amministrative ebbero davvero quell'impronta di praticità e quell'adattamento alle condizioni del luogo. Dalle molteplici disposizioni contenute negli Statuti, riguardanti le discipline penali possiamo trarre elementi, perlomeno approssimativi, per determinare le

²² A. Mattone, *Gli statuti sassaresi: economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna: atti del Convegno di studi: Sassari, 12-14 maggio 1983*, EDES, 1986. Mattone ha sottolineato come anche gli Statuti sassaresi rappresentino uno dei documenti più importanti del medioevo italiano pag. 55.

condizioni di pubblica sicurezza di quel tempo, nel territorio ove si estendeva la giurisdizione del Comune di Sassari e adiacenze e indirettamente a tutta l'isola.

Negli Statuti abbondano le disposizioni a carattere repressivo dirette ad impedire i danni e i furti assai frequenti sia nelle terre private che in quelle collettive destinate al pascolo. Il legislatore statutario, elaborò un buon sistema pratico per far contenere i furti e i danni e per evitare che i ladri e i danneggiatori rimassero ignoti e per assicurare in ogni caso alla vittima il risarcimento del danno sofferto.

La pace e l'ordine sociale vengono considerati come beni supremi garantiti dell'organizzazione legislativa comunale: nulla deve turbarli, altrimenti si ravvisa il reato